

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Testo coordinato con le modifiche introdotte con la delibera n. 162 del 9 agosto 2010

Direttori di Dipartimento e di Istituto - Conseguimento dello stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato. Conferma ai sensi dell'articolo 18, comma 11 e 27, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 giugno 2010, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 133/2010 – Verb. 137

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.Lgs. n. 127 in data 4 giugno 2003 recante: “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” adottato con decreto del Presidente del CNR in data 4 maggio 2005 (Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005) di seguito denominato anche “ROF” ed in particolare l'articolo 18, comma 11, e l'articolo 27, comma 11, relativi rispettivamente alla nomina del direttore di dipartimento) e del direttore di istituto;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Supporto alla Rete Scientifica della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT – CNR n. 0048370 del 22 giugno 2010;

CONSIDERATO che a far data dal 1 luglio 2009* la dott.ssa Paola BELARDINI direttore dell'Istituto Motori, dirigente di ricerca in aspettativa, è stata posta in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 1 luglio 2009* il dott. Claudio BERTOLI direttore del Dipartimento Energia e Trasporti, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 1 luglio 2009* il dott. Sergio DAOLIO, direttore dell'Istituto per l'Energetica e le Interfasi, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

VISTE le istanze dell'1 e del 2 luglio 2009 con le quali rispettivamente la dott.ssa Paola BELARDINI, il dott. Claudio BERTOLI e il dott. Sergio DAOLIO hanno richiesto di essere confermati negli incarichi a suo tempo conferiti;

CONSIDERATO che a far data dal 1 giugno 2010 il dott. Alcide BERTANI direttore del Dipartimento Agroalimentare, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

* Modificato con delibera n.162 del 9 agosto 2010.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che a far data dal 1 giugno 2010 il dott. Giuseppe CAVARRETTA, direttore del Dipartimento Terra e Ambiente, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 1 giugno 2010 il dott. Sesto VITICOLI, direttore del Dipartimento Progettazione Molecolare, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 29 novembre 2010 il dott. Andrea BOZZI Direttore dell'Istituto di Linguistica Computazionale, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 29 novembre 2010 il dott. Dino FIORANI Direttore dell'Istituto di Struttura della Materia, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

CONSIDERATO che a far data dal 31 agosto 2010 il dott. Franco GAMBALE Direttore dell'Istituto di Biofisica, dirigente di ricerca in aspettativa, è stato posto in quiescenza a domanda;

VISTE le istanze in data 28 maggio 2010, con le quali rispettivamente il dott. Andrea BOZZI, il dott. Dino FIORANI e il dott. Franco GAMBALE hanno richiesto di essere confermati negli incarichi a suo tempo conferiti;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del CNR dispone che nel caso in cui il Direttore di Dipartimento consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato egli è sottoposto a eventuale conferma da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di conferma, il mandato è regolato, per la restante durata, sulla base di un nuovo contratto a tempo determinato di natura privatistica, nel quale sono stabiliti l'oggetto e la durata dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonché il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR; il predetto corrispettivo costituisce importo aggiuntivo al trattamento di quiescenza ed è determinato nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza;

CONSIDERATO che l'articolo 27, comma 11, del ROF dispone che nel caso in cui il Direttore di Istituto consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato si applica il comma 11 dell'articolo 18;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, e in particolare l'articolo 19 del decreto legge convertito, che consente il cumulo totale tra i compensi percepiti da un soggetto in quiescenza ed il trattamento pensionistico a lui spettante;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, recante "Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 10 luglio 1965 e, in particolare, l'articolo 4 (*Divieto di cumulo*);

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 in cui l'INPDAP comunica, tra l'altro, che l'art. 19 del decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; e che, il comma 3 del medesimo articolo 19 ha ribadito che “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758”, le quali stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione;

VISTO il parere formulato dal Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, n. rif. 101/09 del 5 ottobre 2009, peraltro condiviso dal Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che, per la complessità della materia, si è provveduto con nota prot. n. AMMCNT-CNR n. 57825 del 5 agosto 2009 a richiedere un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che veniva richiesto;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso con il foglio CS 21379 – 09, assunto al protocollo del CNR il 14 ottobre 2009 e preso atto delle conclusioni del citato parere che propongono una interpretazione definita “preferibile, perché maggiormente coerente col sistema normativo complessivo” in base alla quale, qualora siano sussistenti in capo all'interessato i requisiti di legge per il godimento del regime di cumulo, “non risulterà necessario procedere ad alcuna modificazione del trattamento retributivo goduto dal direttore interessato”;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1321 del 20 ottobre 2009 che prende in esame il richiamato parere dell'Avvocatura invitando l'amministrazione ad uniformarsi;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1339 della riunione del 7 giugno 2010, che prende in esame la nota del Direttore Generale n. 43687 del 7 giugno 2010, nel quale lo stesso Collegio, nel richiamare l'espressa previsione dell'articolo 18, comma 11, del ROF manifesta, tra l'altro, perplessità in ordine al possibile cumulo tra trattamento economico di pensione e quello di lavoro come Direttore confermato stante la previsione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, manifestando l'avviso di acquisire specifico parere da parte della Amministrazione finanziaria;

VISTO altresì il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1344 della riunione del 22 giugno 2010 nel quale si ritiene: a) praticabile una riduzione del trattamento economico in sede di conferma lasciando nella disponibilità del soggetto interessato l'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite dall'amministrazione; b) opportuno applicare una riduzione del trattamento economico ai direttori in quiescenza in quanto in linea con una politica di contenimento della spesa;

VALUTATI gli atti sopra richiamati e la complessa istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente, del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle osservazioni da ultimo formulate dal Collegio dei revisori dei conti nel richiamato verbale del 22 giugno 2010;

RITENUTO opportuno e prudentiale seguire l'interpretazione da ultimo proposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed in particolare applicare in caso di conferma il comma 11 dell'articolo 18 del ROF per la determinazione del trattamento economico complessivo massimo da corrispondere ai soggetti confermati negli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Istituto;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

RITENUTO in particolare che, anche per coloro che hanno i requisiti per l'eventuale cumulo dei redditi da lavoro dipendente con la pensione diretta in base all'articolo 19 del decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008, si debba applicare in caso di eventuale conferma, avuto riguardo al trattamento economico oltre quello di quiescenza, quanto espressamente previsto dall'articolo 18, comma 11, del ROF che fissa l'importo aggiuntivo esclusivamente *"nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza"*;

CONSIDERATO, peraltro, che la determinazione del citato importo aggiuntivo nella misura fissata dal citato articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR costituisce, unitamente agli altri elementi da inserirsi nel contratto individuale di natura privatistica, condizione essenziale e non modificabile sia prioritariamente per quanto attiene al rispetto della citata disposizione regolamentare sia alla valutazione di congruità e sostenibilità della spesa complessiva derivante dalle conferme rispetto alle disponibilità di bilancio che si ritiene oggi opportuno poter destinare all'intera operazione;

CONSIDERATO, poi, di confermare nei nuovi contratti, da stipularsi ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del ROF con tutti i soggetti interessati, gli stessi obiettivi e funzioni previsti per lo svolgimento dell'incarico in precedente conferito;

RITENUTO inoltre che tutte le condizioni negoziali sopra indicate da inserirsi nel contratto da stipularsi ai sensi e per gli effetti del più volte citato articolo 18, comma 11, del ROF si ritengono essenziali per il CNR ai fini della conferma degli incarichi di Direttore di Dipartimento e Direttore di Istituto;

RITENUTO esistente l'interesse dell'Amministrazione nel confermare gli interessati sopra indicati, sino al termine all'epoca previsto, negli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Istituto a suo tempo conferiti, alle condizioni essenziali da fissarsi nel contratto di natura privatistica previsto dal comma 11 dell'articolo 18 del ROF, tenuto conto dell'operato fin qui svolto e dell'attuale processo di riordino dell'Ente, ferma restando comunque la cessazione ad ogni effetto degli stessi incarichi, *in caso di ristrutturazione della rete scientifica a seguito della** entrata in vigore, qualora antecedente a quella della loro naturale scadenza, del nuovo Statuto da emanarsi in applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

DELIBERA

1. Tenuto conto di quanto visto, ritenuto e considerato nelle premesse:

a) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, a decorrere dalla data di stipula del contratto di cui al successivo punto 2, il dott. Claudio BERTOLI, nell'incarico di Direttore del Dipartimento Energia e Trasporti a suo tempo conferito;

b) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, a decorrere dalla data di stipula del contratto di cui al

* Modificato con delibera n.162 del 9 agosto 2010.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

successivo punto 2, il dott. Alcide BERTANI, nell'incarico di Direttore del Dipartimento Agroalimentare a suo tempo conferito;

c) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, a decorrere dalla data di stipula del contratto di cui al successivo punto 2, il dott. Giuseppe CAVARRETTA nell'incarico di Direttore del Dipartimento Terra e Ambiente a suo tempo conferito;

d) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, a decorrere dalla data di stipula del contratto di cui al successivo punto 2, il dott. Sesto VITICOLI nell'incarico di Direttore del Dipartimento Progettazione Molecolare a suo tempo conferito.

2. L'autorizzazione al Presidente di provvedere alla stipula con i soggetti di cui al precedente punto 1, di un nuovo contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del ROF, alle essenziali condizioni appresso indicate:

a) **oggetto dell'incarico:** la conferma della funzione di direzione del Dipartimento a suo tempo conferita;

b) **obiettivi da conseguire:** la conferma di quelli correlati all'esercizio della funzione di direzione del Dipartimento a suo tempo conferita;

c) **durata dall'incarico di conferma:** *dalla data di sottoscrizione del contratto sino a quella di scadenza dell'incarico a suo tempo conferito ed in essere alla data di collocamento in quiescenza e con l'inserimento di espressa condizione risolutiva che preveda comunque la cessazione dell'incarico a qualsivoglia effetto, qualora antecedente alla naturale scadenza, in caso di ristrutturazione della rete di ricerca dell'Ente che coinvolga il Dipartimento interessato, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del CNR in applicazione del decreto legislativo n. 213/2009**;

d) **corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi confermati:** da fissarsi nella misura espressamente prevista nell'articolo 18, comma 11, del ROF e vale a dire in quella strettamente necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dagli interessati per lo svolgimento delle funzioni di direzione antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza.

3. Tenuto conto di quanto visto, ritenuto e considerato nelle premesse:

a) di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11 e dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR l'Ing. Paola BELARDINI nell'incarico di Direttore dell'Istituto Motori a suo tempo conferito;

b) di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11 e dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR il dott. Sergio DAOLIO nell'incarico di Direttore dell'Istituto per l'Energetica e le Interfasi a suo tempo conferito;

* Capoverso modificato con delibera n.162 del 9 agosto 2010.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

c) di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11 e dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR il dott. Andrea BOZZI nell'incarico di Direttore dell'Istituto Linguistica Computazionale;

d) di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11 e dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR il dott. Dino FIORANI, direttore dell'Istituto Struttura della Materia;

e) di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11 e dell'articolo 18, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR il dott. Franco GAMBALE Direttore dell'Istituto di Biofisica;

4. L'autorizzazione al Presidente di provvedere alla stipula con i soggetti di cui al precedente punto 3, di un nuovo contratto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 27, comma 11, e dell'articolo 18, comma 1, del ROF, alle essenziali condizioni appresso indicate:

a) **oggetto dell'incarico:** la conferma della funzione di direzione di Istituto a suo tempo conferita;

b) **obiettivi da conseguire:** la conferma di quelli correlati all'esercizio della funzione di direzione di Istituto a suo tempo conferita;

c) **durata dall'incarico di conferma:** *dalla data di sottoscrizione del contratto sino a quella di scadenza dell'incarico a suo tempo conferito ed in essere alla data di collocamento in quiescenza e con l'inserimento di espressa condizione risolutiva che preveda comunque la cessazione dell'incarico a qualsivoglia effetto, qualora antecedente alla naturale scadenza, in caso di ristrutturazione della rete di ricerca dell'Ente che coinvolga l'Istituto interessato, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del CNR in applicazione del decreto legislativo n. 213/2009**;

d) **corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi confermati:** da fissarsi nella misura espressamente prevista nell'articolo 18, comma 11, del ROF e vale a dire in quella strettamente necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dagli interessati per lo svolgimento delle funzioni di direzione antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza.

IL SEGRETARIO
F.to Giuliano Salberini

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Maiani

* Capoverso modificato con delibera n.162 del 9 agosto 2010.